

Circolare n. 44
del 05/12/2014 SC-fa

Ambiente

Sacchetti in plastica
per asporto merci

Le diciture
obbligatorie per i
sacchetti a norma

Il logo che garantisce
la conformità del
sacchetto allo
standard richiesto
dalla legge.

Con riferimento alle precedenti circolari del Servizio, in particolare la n. 28 del 3 settembre 2014 e la n. 22 del 2 maggio 2013, si ricorda che, ai sensi del D.M. 18 marzo 2013, si distinguono **tre tipologie** di sacchetti per asporto merci:

1. sacchetti **monouso biodegradabili e compostabili**;
2. sacchetti **riutilizzabili** (composti da polimeri diversi da quelli di cui al punto precedente, cioè non biodegradabili né compostabili), **con Maniglia Esterna** alla dimensione utile del sacco;
3. sacchetti **riutilizzabili** (come al precedente punto b), **con Maniglia Interna** alla dimensione utile del sacco.

Le **caratteristiche dei sacchetti riutilizzabili**, si distinguono a seconda che si tratti di sacchetto con Maniglia Esterna e sacchetto con Maniglia Interna. In particolare:

- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 200 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Esterna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare.
- i sacchetti con Maniglia Interna con spessore superiore ai 100 micron e contenenti almeno il 30% di plastica riciclata, se destinati all'uso alimentare;
- i sacchetti con Maniglia Interna superiore ai 60 micron e contenenti almeno il 10% di plastica riciclata, se non destinati all'uso alimentare.

COME ESSERE SICURI CHE IL SACCHETTO SIA CONFORME AGLI STANDARD DI LEGGE.

A norma dell'**art. 3 del D.M. 18 marzo 2013** ("Modalità di informazioni ai consumatori") ciascuna delle tipologie di sacchetti individuata deve riportare una dicitura ben precisa.

1. I sacchetti monouso biodegradabili e compostabili devono riportare la dicitura **"Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici"**.

N.B.. sul sacchetto compostabile (il sacchetto "usa e getta") occorre inoltre verificare la presenza del logo di uno dei tre Enti certificatori - CIC, VINÇOTTE, DIN CERTCO- (cfr allegato).

2. I sacchetti riutilizzabili con **Maniglia Esterna**, che sono di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la relativa e corrispondente dicitura:

- a. **"Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron - per uso alimentare"**;

b. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso non alimentare”.**

3. I sacchetti riutilizzabili con **Maniglia Interna**, pure di due tipi in base allo spessore, dovranno riportare la relativa e corrispondente dicitura:

a. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron - per uso alimentare”;**

b. **“Sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 60 micron - per uso non alimentare”.**

Resta consentita la commercializzazione di sacchetti riutilizzabili realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in materiali diversi dai polimeri.

Il controllo della conformità agli standard di legge è molto importante, giacché la violazione del divieto di commercializzazione (compresa la messa in circolazione gratuita) comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie molto elevate: da un minimo di 2.500 ad un massimo di 25.000 €, aumentato fino al quadruplo del massimo, nei casi in cui la violazione sia relativa ad ingenti quantità di sacchetti o ad un valore della merce superiore al 20% del fatturato.

In allegato, l'informativa sul tema, predisposta da Unione Confcommercio Milano-Lodi-Monza e Brianza, Camera di Commercio di Milano e AssoBioplastiche.

Allegato

Shopper
plastica